



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 105

DEL 15/02/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di attività extra rete formativa per medici in formazione specialistica.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'accordo con l'Università degli Studi di Torino al fine di consentire, ai medici in formazione specialistica, lo svolgimento di attività formative e assistenziali, extra rete formativa, presso la UOC Oncologia Medica 2 dell' Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a
Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **UOC Affari Generali e sperimentazioni cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ~ con nota prot. n. 656 del 14.01.2019, la Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Torino ha inviato la richiesta di accoglimento per due medici specializzandi, dr.ssa Maria Lucia Reale e dott. Daniele Pignataro, per la frequenza di un periodo di stage di formazione “extra rete formativa” per la durata di quattro mesi, con decorrenza rispettivamente per i periodi dal 15.02.2019 al 15.06.2019 e dal 15.06.2019 al 15.10.2019, da svolgersi presso la U.O.C. Oncologia Medica 2 dello IOV con sede a Padova;
- ~ la formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- ~ il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, e indica inoltre che l'attività formativa extra rete richiede la stipula di motivata convenzione e la redazione di un progetto individuale definito;
- ~ tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ~ con DGRV n. 2176 del 29.12.2017, recante “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 ...” al punto O), la Regione del Veneto ha disposto che per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi per periodi di formazione “extra rete formativa”, è necessario stipulare apposita convenzione e ottenere il rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale;

Rilevato che:

- ~ con nota prot. n. 965 del 18.01.2019, l'Istituto ha inviato alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la richiesta di nulla osta preventivo per l'accoglimento degli specializ-

zandi succitati in stage di formazione medico specialistica “extra rete formativa”, per i periodi nominati in precedenza;

- ~ Tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Regione del Veneto, in data 13.02.2019, con nota regionale n. 62143;

Precisato che:

- ~ con nota prot. n. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, precisando che le convenzioni o gli accordi devono ricomprendere la disciplina assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale dovrà essere posta a carico di quest’ultimo;
- ~ l’attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all’interno della garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi che l’Istituto ha in corso, mentre il medico in formazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta presso l’ente ospitante e per l’eventuale responsabilità professionale con colpa grave;
- ~ il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e sentito il Direttore della U.O.C. Oncologia Medica 2, il quale ha espresso parere positivo all’accoglimento, considerato di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura, ex art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere l’accordo condiviso tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa dei medici in formazione specialistica, dott.ssa Maria Lucia Reale, nata a Maglie (LE) il

14.04.1989, e dott. Daniele Pignataro, nato a Paternò (CT) il 19.02.1989, nel testo allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la DGRV n. 2176 del 29/12/2017, punto O);

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere l'accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l'Università degli Studi di Torino per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della dott.ssa Maria Lucia Reale, nata a Maglie (LE) il 14.04.1989, e del dott. Daniele Pignataro, nato a Paternò (CT) il 19.02.1989, iscritti alla Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Torino, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività di formazione dei medici specializzandi indicati al punto 1. sarà svolta presso la U.O.C. Oncologia Medica 2 dell'Istituto, nei seguenti periodi:

~ dott.ssa Maria Lucia Reale: 15.02.2019 – 15.06.2019

~ dott. Daniele Pignataro: 15.06.2019 – 15.10.2019;

3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la S.C. Affari Generali, la U.O.C. Oncologia Medica 2 e la Direzione Sanitaria per gli adempimenti di competenza conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2019

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE
FORMATIVA**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, in prosieguo d'atto denominata Scuola, con sede amministrativa presso il **Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino**, Regione Gonzole 10, Orbassano (TO), persona del Direttore, Prof. Massimo Aglietta nato a Biella (To) il 30/12/1951 a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/02/2018.

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., in prosieguo d'atto denominato “Ente ospitante / IOV - IRCCS”, con sede legale in Via Gattamelata, 64, 35128 - Padova (PD), P.IVA 04074560287, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 01/09/1956, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto mediante D.P.R.V. n. 123 del 08.10.2018;

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Ente ospitante ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore

degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica e intende mettere a disposizione per lo svolgimento del tirocinio il personale e le attrezzature della/e seguente/i struttura/e:

U.O.C. Oncologia Medica 2

- tale/i struttura/e fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Padova e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero degli specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale/i struttura/e;

- il Direttore della Scuola di Specializzazione Prof. Aglietta ha autorizzato in data 1 febbraio 2018 con provvedimento d'urgenza la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa dei dottori Daniele Pignataro e Maria Lucia Reale presso lo IOV – I.R.C.C.S.;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le strutture indicate nelle premesse, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Oncologia Medica:

-la Dott.ssa Maria Lucia Reale
nata a Maglie (LE) il 14/04/89
residente a Sternatia (LE)
codice fiscale RLEMLC89D54E815C

-il Dott. Daniele Pignataro
nato a Paternò (CT) il 19/02/89
residente a Adrano (CT)
codice fiscale PGNDNL89B19G371D

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolgerà nei seguenti periodi:

- Dott.ssa Maria Lucia Reale dal 15 febbraio 2019 al 15 giugno 2019
- Dott. Pignataro Daniele dal 15 giugno 2019 al 15 ottobre 2019

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Ente ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura U.O.C. Oncologia Medica 2, con orario di accesso 0 – 24.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola e ne rappresenta parte integrante. Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- acquisire le conoscenze avanzate, teoriche e di pratica clinica, necessarie per la diagnosi, cura, trattamento e follow up del paziente neoplastico;
- acquisire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con le diverse possibilità terapeutiche nei trattamenti integrati in oncologia;

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Direttore della Struttura Prof. Pierfranco Conte e della Prof.ssa Valentina Guarneri, indicata come tutor dall'Ente ospitante.

Il prof. Pierfranco Conte, è tutor universitario designato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Ente ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore/Coordinatore del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio/Comitato Ordinatore.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Pierfranco Conte tutor universitario

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Ente ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Lo IOV – I.R.C.C.S. dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per la copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi (RCT/ RCO) che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto della

regione del Veneto di gestione diretta dei sinistri (allegato D alla D.G.R.V. n. 88/2015 Polizza N° 2015RCG00100-642148).

Il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa **per colpa grave** e per gli **infortuni** connessi all'attività assistenziale svolta nelle strutture dell'Ente ospitante.

Lo stesso medico in formazione specialistica, prima dell'inizio del periodo di formazione, dovrà presentare all'Ente ospitante copia dei certificati assicurativi sottoscritti.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'Ente ospitante, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 12 – Uniformi di servizio

L'Ente ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 12.

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, rimane ad esclusivo carico dell'Ente ospitante, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica
Il Direttore
Prof. Massimo Aglietta

Per l'Istituto Oncologico veneto – I.R.C.C.S.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti

Per presa visione e accettazione degli specializzandi

Dott.ssa Maria Lucia Reale

Dott. Daniele Pignataro
